



Regione Marche

Criteri e modalità attuative generali

“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Sommario

| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | <i>Condizioni di ammissibilità</i> | 3 |
| 1.1 | <i>Condizioni relative al soggetto richiedente</i> | 3 |
| 1.2 | <i>Condizioni relative all'impresa</i> | 3 |
| 2. | <i>Tipologie di intervento</i> | 4 |
| 3. | <i>Criteri di sostegno</i> | 4 |
| 4. | <i>Importi ed aliquote di sostegno</i> | 4 |
| 5. | <i>Dotazione finanziaria</i> | 6 |

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile, che allevano bovini da carne con la linea vacca vitello.

Il richiedente si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali bovini da carne allevati con la linea vacca vitello sulla base del codice aziendale;
7. deve avere una consistenza, per la singola specie bovina, non inferiore a 15 capi (bovine/vacche nutrici di età minima di 25 mesi) capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto una tantum" ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e alla contemporanea esigenza di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da COVID-19.

3. Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della stima della perdita del fatturato delle attività di produzione di carne bovina, per la chiusura dei circuiti HORECA, attraverso la seguente metodologia:

- 1) Applicazione di un coefficiente aziendale che tenga conto della dimensione economica dell'attività di allevamento bovino da carne:
 - A) Valore consistenza dell'allevamento = Numero ottenuto dal calcolo di cui alle lettere A e B del paragrafo 4;
- 2) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 3) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;
- 4) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale ed entro i limiti aziendali di cui al paragrafo 4.

4. Importi ed aliquote di sostegno

L'entità del sostegno è fissato per azienda in relazione della stima della perdita del fatturato in relazione alla dimensione dell'allevamento bovino da carne, come di seguito indicato:

- A. Massimo fino a € 40,00 per vacca nutrice di Razza Bovina Marchigiana iscritta al Libro Genealogico (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020).
- B. Massimo fino a € 30,00 per vacca nutrice non iscritta al Libro Genealogico della Razza Bovina Marchigiana (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020).

Sono escluse le vacche che producono latte che viene poi commercializzato e/o trasformato in proprio.

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A e B. L'importo effettivamente erogato a capo risulterà dai calcoli di cui al paragrafo 3.

Qualora tale contributo risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato"

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo “Aiuti di importo limitato” possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 “Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”. Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria della misura è pari ad **euro 450.000,00**